

Motivi e principali argomenti

La Commissione contesta al Granducato di Lussemburgo la mancanza di garanzie circa il carattere non discriminatorio dei diritti di passaggio, la quale può derivare sia dal fatto che le disposizioni della legge lussemburghese sulle telecomunicazioni del 27 marzo 1997 non vengono correttamente applicate, sia dal fatto che sarebbero necessari ulteriori provvedimenti nell'ordinamento giuridico lussemburghese per garantire la concreta attuazione dell'art. 4 *quinquies* della direttiva.

Le norme applicabili al procedimento di approvazione di cui all'art. 35, n. 1, della legge sono imprecise, in particolare quanto al loro coordinamento con i classici procedimenti di concessione dei permessi di occupazione del demanio stradale. Il governo non ha mai precisato né pubblicato tali norme e, mancando queste, le diverse amministrazioni competenti per la concessione dei diritti di passaggio sul demanio pubblico non hanno accordato diritti di questo tipo ai nuovi operatori entranti, malgrado ciò sia previsto dalla citata legge nazionale.

Per quanto riguarda i diritti di passaggio lungo la rete autostradale, le autorità lussemburghesi hanno addotto difficoltà risultanti dalla legislazione relativa alla creazione di una grande rete viaria di comunicazioni, malgrado che, secondo le informazioni in possesso della Commissione, successivamente all'entrata in vigore della detta normativa siano stati intrapresi lavori di posa di cavi di alimentazione e trasmissione lungo le autostrade.

Per quanto noto alla Commissione, la denunciante Coditel non ha ricevuto alcuna valida spiegazione dei dinieghi opposte dai diversi enti e dalle diverse amministrazioni interpellati per ottenere diritti di passaggio. In particolare, tali dinieghi non fanno alcun riferimento alle pertinenti esigenze fondamentali consentite dall'art. 4 *quinquies* della direttiva 90/388, come modificata.

Secondo le informazioni di cui la Commissione dispone, nessun nuovo operatore di rete entrante si è visto accordare fino ad oggi diritti di passaggio sul demanio pubblico atti a permettergli di garantire la connessione delle reti locali con reti da frontiera a frontiera e verso l'estero ed a metterlo così in condizione di offrire servizi di telecomunicazione in concorrenza con l'operatore storico EPT.

Non avendo adottato tutti i provvedimenti necessari per garantire l'esercizio effettivo e non discriminatorio del diritto di passaggio ed avendo così contravvenuto al disposto dell'art. 4 *quinquies* della direttiva 90/388/CEE, come modificata dalla direttiva 96/19/CE, il Granducato di Lussemburgo si è quanto meno concesso un periodo supplementare per l'attuazione del

quadro normativo di liberalizzazione e viola pertanto la citata disposizione, a vantaggio dell'operatore storico.

(1) Direttiva della Commissione 28 giugno 1990, 90/388/CEE, relativa alla concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni (GU L 192 del 24.7.1990, pag. 10).

(2) Direttiva della Commissione 13 marzo 1996, 96/19/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE al fine della completa apertura alla concorrenza dei mercati delle telecomunicazioni (GU L 74 del 22.3.1996, pag. 13).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État francese, Sezione del contenzioso, Seconda e Prima Sottosezione riunite, con ordinanza 29 dicembre 2000, nella causa *Ministre de l'intérieur contro sig. Aitor Oteiza Olazabal*

(Causa C-100/01)

(2001/C 108/21)

Con ordinanza 29 dicembre 2000, pervenuta nella cancelleria della Corte il 28 febbraio 2001, nella causa *Ministre de l'intérieur contro sig. Aitor Oteiza Olazabal*, il Conseil d'État francese, Sezione del contenzioso, Seconda e Prima Sottosezione riunite, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se le disposizioni degli artt. 6, 8 A e 48 del Trattato CE (divenuti rispettivamente artt. 12, 19 e 39 CE), il principio di proporzionalità applicabile alle situazioni disciplinate dal diritto comunitario, nonché le norme di diritto derivato adottate al fine di garantire l'attuazione del Trattato — e, segnatamente, la direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964⁽¹⁾, 64/221/CEE — ostino a che uno Stato membro possa adottare, nei confronti di un cittadino di un altro Stato membro, rientrando nell'ambito di applicazione delle disposizioni del Trattato, un provvedimento di polizia amministrativa che, sotto il controllo del giudice di legittimità, limiti il soggiorno di tale cittadino comunitario ad una parte del territorio nazionale, allorché esigenze di ordine pubblico si oppongono al soggiorno di questa persona nel resto del territorio, ovvero se, in tale ipotesi, l'unico provvedimento restrittivo del diritto di soggiorno che possa essere legittimamente emesso nei confronti di tale cittadino comunitario consista in un provvedimento di interdizione assoluta dal territorio, adottato in conformità del diritto nazionale.

(1) Direttiva del Consiglio 25 febbraio 1964, 64/221/CEE, per il coordinamento dei provvedimenti speciali riguardanti il trasferimento e il soggiorno degli stranieri, giustificati da motivi d'ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica (GU 56 del 4.4.1964, pag. 850).